

14.3. Il Comitato ritiene infine molto importante che l'Unione europea raggiunga, se possibile, un consenso interna-

zionale per l'applicazione delle modalità concernenti il principio di precauzione.

Bruxelles, 12 luglio 2000.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque»

(2000/C 268/05)

La Commissione, in data 13 marzo 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 175 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere, sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Sánchez Miguel, in data 21 giugno 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 12 luglio 2000, nel corso della 374ª sessione plenaria, con 114 voti favorevoli, 1 voto contrario e un'astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Uno degli ostacoli principali al raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque (DQA) è costituito dalla presenza di sostanze chimiche in quantità e varietà sempre maggiori, che comportano gravi rischi per l'equilibrio degli ecosistemi, per l'ambiente e per la salute umana. Nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) figurano più di 100 000 voci e ogni anno se ne aggiungono di nuove.

1.2. Sebbene la valutazione dei rischi proceda lentamente, sono sempre più evidenti i pericoli connessi all'esposizione anche a piccole quantità di tali sostanze. Attualmente destano grande preoccupazione le sostanze che alterano il sistema endocrino e colpiscono tra l'altro la capacità riproduttiva delle specie viventi, compresa quella umana.

1.3. La proposta della Commissione in esame è orientata in tal senso. Essa si ripropone anzitutto di definire un nuovo elenco di sostanze prioritarie, in sostituzione di quello contenuto nella Direttiva 76/464/CEE, conformemente a quanto stabilito dalla DQA.

1.4. Per la compilazione dell'elenco si è deciso di ricorrere alla combinazione della procedura denominata Commops (combined monitoring-based and modelling-based priority setting, ovvero definizione delle priorità sulla base del monitoraggio e della modellizzazione) e della discussione aperta e trasparente in merito alle sostanze o ai gruppi di sostanze selezionati. Grazie a tale metodo è stato definito l'elenco delle sostanze selezionate.

1.5. L'elaborazione di un nuovo elenco è assolutamente giustificata dal ruolo essenziale che nella DQA si attribuisce a tale elenco ai fini dei futuri controlli, anzitutto per le ragioni seguenti.

1.5.1. Nel lungo arco di tempo trascorso dall'adozione della Direttiva 76/464/CEE, sono cresciute la consapevolezza e la preoccupazione della società circa gli effetti sull'ambiente acquatico delle vecchie e nuove sostanze, in particolare di quelle sospettate di alterare il sistema endocrino, che vengono attualmente regolamentate (Convenzione PNUA sui composti organici persistenti, tra l'altro).

1.5.2. La DQA definisce un «approccio combinato» che richiede standard di qualità armonizzati e limiti di emissione delle sostanze per far fronte ai problemi derivanti dall'inquinamento puntuale e diffuso delle masse idriche. Tale ottica accresce il numero di sostanze o di gruppi di sostanze che richiedono controlli e monitoraggio più intensi.

1.5.3. Per applicare la DQA al fine di conseguire un «buono stato» delle masse di acqua in tutti gli Stati membri occorre definire le sostanze da controllare e adattare i sistemi nazionali di controllo della qualità delle acque.

1.6. Per l'elaborazione del nuovo elenco si è deciso di ricorrere ad una «procedura semplificata di valutazione dei rischi, fondata su principi scientifici», comprendente prove relative alla pericolosità intrinseca della sostanza, prove basate su misurazioni dell'inquinamento ambientale e altri fattori che rafforzano i precedenti, quali il volume di produzione o di impiego della sostanza in questione. Le altre due opzioni menzionate nella proposta, molto più rigorose ed impegnative, sono state abbandonate a causa del tempo che richiedevano.

1.6.1. La suddetta procedura comprendeva un sistema di preselezione delle sostanze potenzialmente prioritarie (Commps), la valutazione della «rilevanza statistica» e una discussione aperta a vari soggetti per la selezione definitiva. Sono stati utilizzati 4 elenchi di inquinanti organici e metallici, basati sia su modelli che su monitoraggi effettuati sui sedimenti e sulle acque di superficie.

2. Osservazioni generali

2.1. Sebbene l'opzione scelta sia corretta, il Comitato ritiene necessario formulare alcune osservazioni.

2.1.1. Il metodo scelto, ossia quello di considerare che l'utilizzazione di fonti differenti di sostanze pericolose ai fini dell'elaborazione dell'elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque sia necessaria e sufficiente attualmente per sviluppare in un lasso ragionevole di tempo la DQA, non garantisce che gli obiettivi possano essere pienamente raggiunti.

2.1.2. Come risulta dalla relazione congiunta dell'Agenzia europea per l'ambiente e dell'ufficio regionale per l'Europa del PNUA (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) dell'ottobre 1998, benché esista un quadro giuridico molto rigido per valutare la pericolosità delle sostanze chimiche, in realtà:

- le informazioni e la vigilanza sulla dispersione di tali sostanze nell'acqua, nell'aria, nel suolo, nella catena alimentare ecc. e, in particolare, sull'esposizione degli esseri umani ad esse, sono pressoché inesistenti;
- mancano dati sulla tossicità e sull'ecotossicità perfino per le oltre 3 000 sostanze chimiche prodotte in grandi quantità (più di 1 000 tonnellate l'anno).

2.2. La definizione di rischio utilizzata, l'interpretazione della «rilevanza statistica» e le inspiegabili «norme di riservatezza» concordate con l'industria hanno ridotto il numero di sostanze e di gruppi di sostanze alle 32 descritte nell'allegato.

Tale numero potrebbe essere superiore e garantire una maggiore protezione delle risorse idriche senza creare eccessivi problemi per l'applicazione della DQA. Va ricordato che gli ultimi due fattori costituiscono limitazioni amministrative o metodologiche all'estensione dell'elenco, ma non scientifiche.

2.3. La definizione della «rilevanza statistica», secondo la quale occorre che vi siano dati provenienti da tre Stati membri o da bacini transfrontalieri, può essere sufficiente date le attuali limitazioni di tempo. Tuttavia, per la prossima revisione, sarebbe opportuno elaborare a titolo indicativo un elenco di sostanze preselezionate per la loro pericolosità o per la loro concentrazione e che non hanno superato tale barriera metodologica; occorrerebbe proporre al tempo stesso delle azioni intese a rendere più comprensivo il metodo e a consentire in futuro una nuova valutazione di tali sostanze. L'iniziativa è necessaria perché taluni inquinanti possono rivestire particolare importanza in determinati ambiti territoriali (città molto industrializzate, aree agricole o di allevamento intensivo ecc.) ed essere meno rilevanti su scala nazionale. Tali inquinanti vanno comunque individuati e devono essere oggetto di piani di azione nel quadro dei «piani di gestione di bacino idrografico» previsti dalla DQA.

2.3.1. Le norme sulla riservatezza dei dati relativi a certe sostanze, concordate con l'industria, pongono dei limiti alla valutazione scientifica del rischio. La Commissione deve fare degli sforzi per eliminare tale ostacolo, mediante «accordi volontari» quando sia possibile, oppure, in caso contrario, mediante disposizioni normative. Tali accordi, oltre a comportare una grave responsabilità della Commissione quanto alle possibili conseguenze sull'ambiente o la salute umana, vanno contro gli orientamenti proposti dalla stessa Commissione in relazione al principio di precauzione. Sarebbe opportuno modificare tale limitazione metodologica per garantire che le sostanze coperte dalle norme in questione possano essere opportunamente valutate di nuovo in occasione della prossima revisione.

3. Osservazioni specifiche

3.1. Il risultato finale (allegato) dopo il parere degli esperti deve essere considerato sufficiente per lo sviluppo iniziale della DQA. Tuttavia, per conformarsi agli orientamenti della Commissione in relazione al principio di precauzione, è necessario rendere la DQA più efficace, sia pure senza accrescere gli sforzi e i costi relativi al controllo delle sostanze, mediante iniziative complementari, quali il sostegno a programmi di ricerca sui rischi delle sostanze vecchie e nuove, nonché l'incentivazione di programmi pilota per la sostituzione, l'eliminazione o la riduzione del loro impiego.

3.2. Il Comitato sottolinea che in futuro per completare adeguatamente l'elenco delle sostanze occorre dedicare particolare attenzione a tre aspetti che, pur essendo già trattati nella proposta, data la loro importanza vanno evidenziati:

- individuazione delle sostanze che incidono sulle acque freatiche e valutazione del relativo rischio. Tale aspetto riveste carattere di urgenza data l'importanza di tali masse idriche ai fini degli equilibri interni dei bacini idrografici e le caratteristiche specifiche di esse (durata elevata del ciclo idrologico, estrema vulnerabilità della loro qualità ecc.);
- esigenza di standardizzare i parametri e i metodi di analisi e di coordinare i programmi di controllo dei vari Stati membri;
- necessità di ovviare alla mancanza di informazioni scienti-

fiche comprovate atte a valutare adeguatamente il rischio delle sostanze che sono state omesse proprio a causa di tale mancanza di informazioni.

3.3. In assenza di tali sforzi, il sistema Commps non svolgerà la propria funzione di strumento per migliorare costantemente il procedimento di selezione delle sostanze pericolose per l'ambiente acquatico.

3.4. Infine, l'idea secondo cui occorre definire e applicare programmi e misure efficaci di riduzione dell'inquinamento dovuto alle sostanze prioritarie selezionate, prima di accrescere il numero di sostanze, deve essere considerata una raccomandazione più che una disposizione obbligatoria. Possono verificarsi circostanze che rendano necessaria una revisione dell'elenco, anche senza che la Commissione o gli Stati membri abbiano raggiunto un grado sufficiente di definizione o di sviluppo di detti programmi.

Bruxelles, 12 luglio 2000.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
